

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1660

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SALVATORI

Presentata il 13 febbraio 1973

Trattamento del personale scolastico in aspettativa per motivi sindacali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge da me presentata ha lo scopo di sanare una grave ingiustizia perpetrata dallo *status* derivante, ai fini giuridici ed economici, dell'applicazione dell'articolo 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nei confronti del personale della scuola in aspettativa per motivi sindacali.

Premesso che la suddetta legge all'articolo 45 dà facoltà ai dirigenti sindacali di essere collocati in aspettativa al fine di permettere loro l'espletamento dell'alto e proficuo compito in favore sia della categoria rappresentata sia, per riflesso, dell'amministrazione e dell'intera società, non ha senso la restrizione prevista dal successivo articolo 46.

Infatti in tale articolo l'effettivo servizio del personale in oggetto non è ben precisato; si parla di utilità a tutti gli effetti del periodo di aspettativa (fatta eccezione per il periodo di prova e per il congedo ordinario) ma non di equiparazione di tale periodo ai fini dello effettivo servizio nell'amministrazione di provenienza.

Il mandato sindacale in tal caso viene condizionato e decurta gli interessati di diritti di cui sarebbero rimasti beneficiari in caso di normale svolgimento di servizio presso l'amministrazione cui appartengono.

La tutela delle libertà sindacali, ai sensi di norme costituzionali, viene in tal modo falsata.

Taccio sul grave danno, anche economico, che deve sopportare l'esonerato dal servizio per la non assegnazione, ai fini dello stipendio, dei compensi per prestazioni complementari che sono attualmente un quinto dello stipendio per alcune categorie agli inizi della carriera (Cfr. insegnanti elementari, incaricati della scuola media).

È iniquo colpire — sia dal punto di vista economico sia da quello giuridico — una categoria che si sacrifica al limite della sopportazione umana e pone le proprie energie psichiche e fisiche a disposizione dell'intera collettività.

Si propone, pertanto, che venga approvata la disposizione di cui appresso onde permettere agli esonerati di essere considerati in servizio a tutti gli effetti anche ai fini del periodo di prova.

Per il periodo di prova vi sono esempi non recenti e recentissimi che avviano alle disposizioni generali: tale il decreto-legge del 6 settembre 1972, n. 504, modificato con legge 1° novembre 1972, n. 625, che ha permesso, a coloro che erano in servizio negli istituti superiori, di utilizzare tale servizio ai fini del compimento del periodo di prova nella scuola media (ne hanno usufruito decine di migliaia di insegnanti).

Per gli esonerati dal servizio ci si può, per analogia, servire del disposto previsto dal suddetto decreto-legge a favore degli incaricati in

servizio in tipo di scuola e per insegnamento diverso da quello per cui hanno avuto nomina in ruolo.

Per le indennità previste dalla legge 8 agosto 1972, n. 483, e per qualsiasi altra indennità passata e futura vale il discorso generale che l'effettività del servizio non dovrebbe permettere alcuna decurtazione di stipendio a qualsiasi titolo.

La proposta di legge in oggetto non impegna l'amministrazione dal punto di vista finanziario se non per irrilevante spesa; infatti si tratta di un centinaio di casi in campo nazionale, casi per i quali il bilancio del Ministero della pubblica istruzione non potrebbe venir meno se il personale in questione fosse in servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al personale della scuola collocato in aspettativa per motivi sindacali debbono essere corrisposti da parte dell'amministrazione da cui dipende tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, comprese le indennità previste dalla legge 8 agosto 1972, n. 483, ed eventuali successive.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali devono essere considerati, a tutti gli effetti, come effettivo servizio anche ai fini del periodo di prova o per concorsi nella stessa amministrazione di appartenenza o in altre per diversa carriera e funzione.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti di bilancio a carico del Ministero della pubblica istruzione.